

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA
NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI LUCCA
E SUL TRATTAMENTO DEI DATI DI INTERESSE DELLA
POLIZIA LOCALE

Approvato con Delibera C.C. n. 91 del 12-12-2006

Modificato con Delibera n. 5 del 03-03-2015

SOMMARIO

art.1	finalità e definizioni	pag. 2
art.2	ambito di applicazione	pag. 2
art.3	trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di video sorveglianza	pag. 3
art.4	notificazione	pag. 4
art.5	responsabile	pag. 4
art.5-bis	Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo	pag. 5
art.5-ter	Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza	pag. 5
art.6	modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	pag. 6
art.6-bis	obblighi degli incaricati	pag. 7
art.7	informativa	pag. 7
art.8	diritti dell'interessato	pag. 8
art.9	sicurezza dei dati	pag. 8
art.10	cessazione del trattamento dei dati	pag. 8
art.11	modalità e limiti all'utilizzazione di dati personali	pag. 9
art.11-bis	danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	pag. 11
art.12	tutela	pag. 11
art.13	provvedimenti attuativi	pag. 11
art.14	norma di rinvio	pag. 11
art.15	entrata in vigore	pag.11
Allegato "1"	- procedura per l'accesso alle immagini	pag.12
	- "fac-simile" richiesta di accesso a videoregistrazioni	pag.13
	- "fac-simile" reclamo	pag.14
	- foglio tipo per il registro degli accessi alla visione delle immagini videoregistrate	pag.15

Art. 1 Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, effettuato mediante impianto di videosorveglianza attivato nel territorio urbano della Città di Lucca, gestito ed impiegato dal Comune di Lucca – Corpo di Polizia Locale/Municipale¹.

2. Per quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza, in particolare, da ultimo il provvedimento 8 aprile 2010 pubblicato sulla G.U. n.99 del 29 aprile 2010.

3. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per **“banca dati”**, il complesso di dati personali, **formatosi**² presso l'ufficio della Polizia Locale e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;

b) per **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per **“titolare”**, l'Ente Comune di Lucca, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per **“responsabile”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;

f) per **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per **“diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

j) per **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 2 Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio urbano del Comune di Lucca e collegato all'ufficio del Corpo Polizia Locale si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento³.

1 Comma modificato con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

2 Vocabolo aggiunto con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

3 Comma modificato con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

2. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità⁴.

Art.3 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, conformi alle funzioni demandate al Comune di Lucca, anche con riferimento al più ampio concetto di sicurezza urbana, così individuata secondo il D.M. dell'Interno 5 agosto 2008, sono⁵:

a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;

b) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;

c) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;

[d) controllo di determinate aree;]⁶

d)⁷ vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare determinati pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;

e) controllo dell'utilizzo di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali o sostanze pericolose⁸;

f) monitorare il rispetto delle disposizioni del vigente Regolamento Comunale per i servizi di smaltimento rifiuti e delle ordinanze emesse a seguito dello stesso, concernenti modalità, tipologia e orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente, laddove non sia risultato possibile o si sia rivelato non efficace il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.⁹

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art.4 dello Statuto dei lavoratori (L. n.300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

[Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale]¹⁰.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

4 Comma aggiunto con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

5 Periodo modificato con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

6 [...] abrogato con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

7 Modificato con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

8 Periodo aggiunto con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

9 Periodo aggiunto con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

10 [...] abrogato con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

6. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato:

- per le telecamere fisse, la Giunta individua e aggiorna con deliberazione l'elenco dei luoghi da sottoporre a controllo;
- per le telecamere mobili il settore competente individua le aree da sottoporre a videosorveglianza per mezzo di telecamere mobili e, previa intesa con la Polizia Locale, adotta le decisioni in merito all'installazione del sistema di videosorveglianza sulla base di apposita istruttoria¹¹;

7. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente e a questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè i bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambienti circostanti la Stazione, le scuole, i parchi gioco e altri luoghi di aggregazione.

L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare. (vedere art. 18 dlgs 196/2003)¹²

Art.4 Notificazione

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art.5 Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio [o il suo sostituto ai sensi della vigente organizzazione del Corpo]¹³ è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento¹⁴.

11 Periodo modificato con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

12 Periodo modificato con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

13 [...] abrogato con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

14 Comma aggiunto con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

3. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione¹⁵.

4. Il responsabile designa per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini¹⁶.

Il numero di soggetti individuato deve essere delimitato, e può trattarsi anche di collaboratori esterni

5. Il responsabile provvede altresì ad individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali la registrazione, la copia, la cancellazione, la modifica dello zoom, ecc.

6. Gli incaricati andranno nominati tra Ispettori e Agenti in servizio presso il Corpo di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati, agli stessi saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi previa istruzione sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento¹⁷. Il responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2, 1° comma, e delle proprie istruzioni.

Art.5 bis¹⁸

Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio al Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Comandante e agli incaricati ai servizi di cui ai successivi commi.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale e/o suo delegato.

3. Possono essere autorizzati all'accesso alla sala di controllo solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Locale.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art.5 ter¹⁹

Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile, designa e nomina, secondo quanto disposto dall'art. 5 comma 6, gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.

15 Comma aggiunto con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

16 Comma aggiunto con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

17 Periodo modificato con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

18 Articolo aggiunto con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

19 Articolo aggiunto con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale e il controllo si estende a tutti quei soggetti che hanno titolo in base alla normativa vigente.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
5. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.

Art.6

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4°.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate sul territorio comunale²⁰. [Attualmente le telecamere sono evidenziate per quantità ed ubicazione nell'allegato al presente regolamento. Resta fermo che le successive modifiche e/o implementazioni verranno recepite in ulteriore allegato grafico per agevolare la visualizzazione a corredo della delibera di Giunta menzionata nell'alinea precedente.]²¹Le telecamere devono avere le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente e risultare in apposita relazione rilasciata dalla ditta installatrice. Comunque tali caratteristiche tecniche devono consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa²².

3. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art.3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l'ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer.[L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalla ditta installatrice, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.]²³ Il presidio della sala di controllo non è garantita sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del servizio.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate al massimo per 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura dell'ufficio, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

5. Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza

20 Periodo modificato con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

21 [...] Abrogato con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

22 Periodo aggiunto con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

23 [...] Abrogato con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

urbana, il termine massimo di durata della conservazione, stabilito dal responsabile, è pari a 7 giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

6. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore a quello di cui al comma precedente, va inoltrata specifica richiesta al Garante per la necessaria verifica preliminare, ipotizzando la fattispecie come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità, con riferimento alle esigenze di sicurezza perseguite, alle concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso.

7. Il sistema di videosorveglianza garantisce meccanismi di evidenziazione immediata delle anomalie di funzionamento, onde consentire l'immediata attivazione del procedimento necessario alla risoluzione delle criticità, comunque non oltre l'entrata in servizio ove le stesse si verifichino fuori dall'orario di lavoro degli appartenenti al Corpo²⁴.

Art.6 bis²⁵

Obblighi degli incaricati

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.

2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, esso non è ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art.7

Informativa

1. Il Comune di Lucca, in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 si obbliga ad affiggere nelle strade, parchi e piazze in cui sono posizionate le telecamere, un'adeguata segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura:

“Comune di Lucca – Area videosorvegliata. La registrazione è effettuata dal Comune per fini di sicurezza urbana (art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. n.196/2003)”.

Tale supporto con l'informativa:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione,

²⁴ Comma aggiunto con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

²⁵ Articolo aggiunto con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

2. Il Comune di Lucca si impegna ad informare gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici degli altri elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice della Privacy.

3. In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, a richiesta fornisce anche oralmente un'informativa adeguata sui medesimi elementi.

Art.8 Diritti degli interessati

1. In relazione al trattamento dei dati personali, deve essere assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in conformità al Codice della Privacy, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati²⁶.

2. L'accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato²⁷.

3. In riferimento alle immagini registrate, in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo, l'interessato non può ottenere l'aggiornamento, rettificazione o integrazione di cui all'art. 7, comma 3, lett. a), del Codice. L'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b), del Codice²⁸.

Art. 9 Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala di controllo situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedere alla sala altre persone se non accompagnate da coloro che sono autorizzati.

3. Restano ferme le sanzioni, anche penali, conseguenti all'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy.

Art.10 Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
a) distrutti;

26 Comma modificato con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

27 Comma modificato con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

28 Comma modificato con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

[In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune effettuerà la notifica ai sensi della vigente normativa]²⁹

Art.11

Modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, **anche** nel rispetto dei [seguiti]³⁰ principi, di cui al provvedimento del Garante del 29 aprile 2010

[Principio di liceità

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici. La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.]³¹

[Principio di necessità

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.

Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.]³²

[Principio di proporzionalità

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza e di prestigio.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Non risulta di regola giustificata un'attività di videosorveglianza rivolta non al controllo di eventi,

29 [...] Abrogato con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

30 [...] Abrogato con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

31 [...] Abrogato con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

32 [...] Abrogato con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità. Sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento.

Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati.

Come si è detto la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;

se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;

la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature;

quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;

la durata dell'eventuale conservazione, che, comunque, deve essere sempre temporanea.

In applicazione del predetto principio, va altresì delimitata rigorosamente:

anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;

l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, etc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;

l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;

la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico.)³³

[Principio di finalità

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (*art.11, comma 1°, lett.b), del Codice*). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.

Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.

Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

33 [...] Abrogato con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.]³⁴

Art. 11 bis³⁵

Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 12

Tutela

1. Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia

[Art. 13

Provvedimenti attuativi

Abrogare:. Compete alla Giunta comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.]³⁶

[Art. 14

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al Codice della Privacy, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.]³⁷

[Art. 15

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.]³⁸

34 [...] Abrogato con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

35 Articolo aggiunto con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

36 [...] Articolo abrogato con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

37 [...] Articolo abrogato con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

38 [...] Articolo abrogato con Delibera C.C. n. 5 del 03-03-2015

ALLEGATO "1"

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
3. L'istanza potrà essere indirizzata all'Ufficio Relazioni per il pubblico del Comune di Lucca e al Comando Polizia Municipale, Piazzale San Donato, 12/A, 55100 Lucca.
4. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
5. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi,
 - presenza di altre persone,
 - attività svolta durante le riprese.
6. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
7. Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
8. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo

FAC – SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto, identificato tramite, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa
2. data di possibile ripresa
3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)
4. abbigliamento al momento della possibile ripresa
5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)
6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)
7. attività svolta durante la ripresa

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

In fede.

(luogo e data)

(firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra
Ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)

**FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI
VIDEOREGISTRATE.**

Nome e Cognome	Documento identità	Estremi autorizzazione	Ora di entrata	Ora di uscita	Dichiarazione	Firma e data
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	